



CITTÀ DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N. 6

Approvato dal Consiglio Comunale in data 15 ottobre 2018

OGGETTO: PROPOSTA DI REVISIONE LEGGE REGIONALE 3/2010, IN MATERIA DI REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE PUBBLICA.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte attraverso la commissione competente e l'istituzione di un tavolo tecnico si è impegnata recentemente a sviluppare un lavoro di osservazione e discussione sulle prerogative della Legge Regionale 3/2010, per l'individuazione di possibili modifiche da apportare alla legge stessa;
- la Legge 3/2010, all'articolo 3 comma 1 lettera A, indica tra i requisiti prescrittivi per il conseguimento del diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia sociale pubblica: "Essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 2. I comuni hanno facoltà, in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori due anni.";
- ai fini dell'emissione dei bandi di concorso e dell'assegnazione degli alloggi, la Legge 3/2010 ha suddiviso il territorio regionale in ambiti territoriali, di cui all'articolo 5 comma 2, individuati nell'Allegato A;
- l'attuale quadro normativo lascia oggi ampia discrezionalità di giudizio ai singoli comuni circa l'effettiva permanenza dei nuclei sul territorio dell'ambito di riferimento, escludendo dai bandi quei nuclei familiari che, seppur in condizioni di emergenza abitativa, hanno maturato periodi di residenze in comuni diversi, ad esempio, tra quelli compresi nella Città Metropolitana, ma non hanno raggiunto l'anzianità triennale o quinquennale prescritta nel medesimo ambito territoriale;

CONSIDERATO CHE

- oltre ai flussi migratori sul territorio nazionale e internazionale, la consistente flessibilità del mondo del lavoro e l'impiego precario, hanno incentivato il fenomeno del trasferimento

- permanente o temporaneo dei nuclei familiari anche solo in ambito regionale;
- generalmente, i nuclei interessati da questi spostamenti all'interno della Città Metropolitana, ma non appartenenti al medesimo ambito territoriale (di cui al precitato Allegato A), a causa della inadeguatezza degli strumenti di sostegno di cui i territori dispongono, hanno minore accesso a strumenti di sostentamento e reti sociali e familiari fragili;
 - alle famiglie che a seguito di ripetuti spostamenti e cambi di residenza, ancorché in ambito regionale, non riescono a maturare il diritto di anzianità prescritto per legge, viene precluso anche il diritto alla presa in carico dei servizi sociali e, in caso di difficoltà, le stesse famiglie possono sfociare in situazioni di emergenza sociale e/o abitativa e ritrovarsi in una condizione di incertezza, abbandono e negazione del diritto di aiuto, con conseguente assenza di sostegno da parte delle istituzioni;
 - la casistica delle famiglie che loro malgrado si ritrovano oggi in questa condizione e quindi "sospese ed inermi" senza alcuna prospettiva di ricevere aiuti è, purtroppo, in costante crescita;

INVITA

La Sindaca e la Giunta ad attivarsi presso l'Assessorato competente della Regione Piemonte, la Città Metropolitana e nella Conferenza dei Sindaci, per modificare l'articolo 3 della Legge 3/2010, per:

- 1) definire nuovi criteri in materia di residenze dei nuclei familiari in situazioni di emergenza sociale e/o abitativa, che a seguito di ripetuti spostamenti e cambi di residenza, ancorché in ambito regionale, non riescono a maturare il diritto di anzianità indicato all'articolo 3 comma 1 lettera A della Legge Regionale 3/2010;
 - 2) garantire ai medesimi nuclei l'accesso a strumenti di sostentamento e/o reti sociali idonee;
 - 3) promuovere e aprire una discussione in merito alle problematiche sopra evidenziate, valutando la possibilità di ampliare gli ambiti territoriali anche attraverso un confronto con i Comuni della Città Metropolitana.
-